

SRRTTO43A25H004Z), Norbert Bertignoll (C.F. BRTNBR52A08D392Q), Ernst Deflorian (C.F. DFLRST43H21B160Z), Karl Marmsoler (C.F. MRMKRL59A23C254F), Albrecht Matzneller (C.F. MTZLRC69P24A952U) e Luciana Fiocca (C.F. FCCLCN52A67C129J), rappresentati e difesi dagli avv.ti Brunetto Telchini, Marco Mayr e Alberto Improda, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Barberini, n. 67;

- al n. 53328 del Registro di Ruolo generale, promosso, in via incidentale, da Rosa Werth (C.F. WRTRSO40A47A332M), rappresentata e difesa dagli avv.ti Peter Platter, Alexander Bauer e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Federico Confalonieri, n. 5;

- al n. 53335 del Registro di Ruolo generale, promosso, in via principale, da Pierangelo Duzzi (C.F. DZZPNG47M19A952B), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Giudiceandrea e dall'avv. Giuseppe Gigli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 4;

- al n. 53357 del Registro di Ruolo generale, promosso, in via principale, da Günther Andergassen (C.F. NDRGTH48S25B397G), rappresentato e difeso dall'avv. Martin Mairhofer e dall'avv. Andrea Manzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Federico Confalonieri, n. 5;

- **appellanti** -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano;

- Procura Generale della Corte dei conti;

- appellati –

e nei confronti di

- Provincia autonoma di Bolzano, non costituita;

- Hans Zelger (C.F. ZLGHNS42S02F950Y), non costituito;

- Siegfried Gatscher (C.F. GTSSFR53E25A952J), non costituito.

AVVERSO

la sentenza n. 52/17 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano, resa in data 21 e 22 settembre – 15 dicembre 2017, notificata dalla Procura regionale in data 5 – 11 gennaio 2018.

Visti gli atti di appello e di appello incidentale, le conclusioni della Procura Generale e tutti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 30 ottobre 2019, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, Cons. Giancarlo Astegiano, gli avvocati Marco Mayr e Bruno Telchini per gli appellanti Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Armand Mattivi, Laura Schrott, Albert Purgstaller, Otto Saurer, Norbert Bertignoll, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luiciana Fiocca, nonché per l'appellante Pierangelo Duzzi a seguito di delega dell'avv. Bruno Giudiceandrea, l'avvocato Alexander Bauer per l'appellante Rosa Werth, l'avvocato Gianluca Calderara, delegato dall'avv. Luigi Manzi, per gli appellanti Benedikt Galler, Franz Alber, Arnold

Schuler e Günther Andergassen, e il Pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Donato Luciano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 52, resa in data 21 e 22 settembre – 15 dicembre 2017, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla Procura contabile relativa all'illecito riconoscimento delle indennità di funzione dirigenziale e di coordinamento in favore di numerosi funzionari operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano ed ha condannato Engelbert Schaller al pagamento dell'importo di euro 182.000,00, Anton Gaiser al pagamento dell'importo di euro 80.666,67, Otto Saurer al pagamento dell'importo di euro 43.123,81, Gunther Andergassen al pagamento dell'importo di euro 43.123,81, Franz Alber al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Benedikt Galler al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Pierangelo Duzzi al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Luciana Fiocca al pagamento dell'importo di euro 5.083,33, Rosa Werth al pagamento dell'importo di euro 6.100,00, Siegfried Gatscher, al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Ernst Deflorian al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Norbert Bertignoll al pagamento dell'importo di euro 16.540,48, Armand Mattivi al pagamento dell'importo di euro 73.623,81, Albrecht Matzneller al pagamento dell'importo di euro 11.183,33, Karl Marmsoler al pagamento dell'importo di euro 5.357,14, Arnold Schuler al pagamento dell'importo di euro 5.357,14,

Albert Pürgstaller al pagamento dell'importo di euro 5.357,14 e Laura Schrott al pagamento dell'importo di euro 5.357,14. Nella sentenza è precisato, inoltre, che ciascun convenuto avrebbe dovuto corrispondere gli interessi sulla somma oggetto di condanna a partire dalla data del deposito della decisione sino al saldo e le spese di giudizio, da ripartirsi in ragione della percentuale di danno ascritta a ciascuno di essi.

Ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, perché diretto a sostenere le posizioni dei convenuti, ed ha respinto la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale nei confronti di Hans Zelger.

1.1. Il giudice di primo grado ha osservato che la Procura contabile, a seguito di quanto emerso nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2014 della Provincia Autonoma di Bolzano, aveva rilevato che elevate somme di denaro venivano corrisposte dall'Ente al personale provinciale a titolo di indennità di funzione o di indennità di coordinamento, anche in assenza dell'incarico dirigenziale o di coordinamento, in base alle previsioni risultanti dalla contrattazione collettiva, a livello intercompartimentale o compartimentale, che prevedeva la graduale trasformazione delle indennità in questione in elementi fissi e continuativi della retribuzione.

Ha rilevato, inoltre, che la Procura contabile, tenendo conto delle regole sulla prescrizione, aveva quantificato il danno in misura pari ad euro 1.830.135,22, quanto alle somme indebitamente corrisposte

inerenti all'indennità di funzione, e ad euro 904.570,29, quanto all'indennità di coordinamento, in relazione al periodo compreso fra il 1° giugno 2011 e il 31 marzo 2016, ed aveva ritenuto che il comportamento dannoso fosse ascrivibile a titolo di colpa grave a carico dei componenti delle delegazioni pubbliche che, nel corso degli anni compresi fra il 1999 e il 2009, avevano concluso i contratti contenenti la previsione illecita, del Direttore della "Ripartizione Personale" della Provincia e del Presidente dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva in ragione delle sue competenze.

1.2. Dalla sentenza oggetto di gravame, risulta che i convenuti, ad eccezione di Pierangelo Duzzi, si erano costituiti in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità degli atti istruttori e processuali, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 174/2016. Avevano contestato, inoltre, l'ammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993 e dell'art. 67, co. 5, del d.lgs. n. 174/2016. Avevano ritenuto prescritta l'azione erariale, nulla la citazione per indeterminatezza del *petitum* in punto di *quantum* risarcitorio, inammissibile l'atto di citazione per difetto di legittimazione attiva e/o per difetto di interesse, nonché per difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, sottoscrittori dei contratti collettivi per conto dei Comuni associati nel Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e non della Provincia autonoma di Bolzano. Avevano ritenuto inammissibile l'atto di citazione per difetto di giurisdizione, trattandosi nella specie di questione attinente alla nullità di clausole negoziali, nonché nulla la citazione per ritenuta

violazione dell'art. 87 del d.lgs. n. 174/2016, in relazione alla posizione della convenuta Luciana Fiocca. In ogni caso, avevano contestato nel merito la fondatezza della domanda giudiziale proposta dalla Procura contabile.

Risulta, altresì, che la Provincia autonoma di Bolzano si era costituita in giudizio intervenendo a sostegno delle ragioni dei convenuti.

1.3. Il giudice di primo grado ha rilevato, preliminarmente, che la Procura contabile, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, della legge provinciale n. 21/2016, e che nel corso della discussione orale aveva sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, per ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, nella considerazione che la normativa denunciata sarebbe stata invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "*ordinamento civile*".

1.4. All'esito della discussione e dell'esame degli atti acquisiti al giudizio, la Sezione di Bolzano della Corte dei conti si è pronunciata sulla pretesa azionata dalla Procura contabile.

1.4.1. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l'intervento *ad opponendum* della Provincia Autonoma di Bolzano, costituitasi per sostenere le ragioni dei convenuti, richiamando la giurisprudenza consolidata della magistratura contabile e l'art. 85 cod. giust. cont. che disciplina e prevede il solo intervento adesivo all'azione promossa dal Procuratore regionale.

1.4.2. Ha ritenuto, poi, non rilevanti ai fini del decidere le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Procura regionale con riferimento all'art. 7, co. 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e agli artt. 1 e 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in base alla considerazione che si sarebbe trattato di norme di carattere ricognitorio delle fonti contrattuali che disciplinavano la materia e, comunque, programmatiche, finalizzate a ridisciplinare la dirigenza pubblica a livello regionale, preservando unicamente gli effetti giuridici ed economici delle erogazioni effettuate nei confronti dei beneficiari delle indennità, senza, però, legittimare le erogazioni effettuate, ove giudicate illegittime.

1.4.3. Ha preso in considerazione le eccezioni preliminari formulate dai convenuti, respingendo ciascuna di esse.

a. E' stato ritenuto che la Procura regionale non difettesse di legittimazione attiva e di interesse ad agire in relazione alle previsioni risultanti dalle leggi provinciali 18 ottobre 2016, n. 21 e 6 luglio 2017, n. 9 poichè le stesse non interferivano con il giudizio di responsabilità, riguardando gli effetti giuridici ed economici delle erogazioni effettuate nei confronti dei beneficiari delle indennità, senza legittimare le erogazioni effettuate in favore di essi.

b. E' stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti poiché la *causa petendi* dell'azione proposta dalla Procura contabile era costituita dall'accertamento della responsabilità per danno erariale, disciplinata dall'art. 103, co. 2 Cost., conseguente all'indebito riconoscimento di benefici economici e non all'accertamento della

nullità delle clausole della contrattazione collettiva, valutata nel giudizio in via incidentale ai soli fini della verifica della sussistenza degli elementi che concorrono a costituire la responsabilità amministrativa.

c. La violazione del termine di cui all'art. 67, co. 5, cod. giust. cont. è stata ritenuta insussistente poiché l'atto di citazione era stato depositato il 30 gennaio 2017, nei centoventi giorni successivi alla notifica dell'invito a dedurre effettuata, da ultimo, in data 19 agosto 2016 a Otto Saurer, tenuto conto anche della previsione risultante dall'art. 67, co. 9 cod. giust. cont.

d. E' stata respinta, anche, l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 51 cod. giust. cont., riferita all'asserito avvio dell'azione di responsabilità in assenza *"di specifica e concreta notizia di danno"*. Il giudice di primo grado ha sottolineato che nel giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni l'ordinamento, anche in base alle indicazioni di orientamento ed interpretative fornite dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha previsto l'intervento del pubblico ministero contabile sin dalla fase istruttoria alla quale è chiamato a partecipare, anche in assenza di uno specifico autonomo potere di acquisizione di atti presso l'Amministrazione. In questo modo, il Pubblico ministero contabile risulta destinatario di eventuali notizie di danno che risultino dagli atti istruttori trasmessi dall'Amministrazione regionale alla Sezione di controllo. Avendo la Procura regionale agito a seguito delle notizie acquisite nel corso dell'istruttoria del giudizio di

parificazione, il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la lamentata violazione dell'art. 51 cod. giust. cont., risultando l'azione giustificata dalla configurazione di un possibile danno all'erario quale diretto risultato di un'azione posta in essere dall'Amministrazione *"non esente da gravi carenze dei prescritti parametri di sana e corretta gestione del denaro pubblico"*.

e. Ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti sottoscrittori dei contratti collettivi conclusi anteriormente al quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre poiché la previsione dell'art. 1, co. 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20, implica che il termine prescrizionale non decorra dal momento in cui si è verificato il comportamento antidoveroso ma da quello in cui si è perfezionato il fatto dannoso che, nel caso di specie, è costituito dal pagamento dei singoli ratei illeciti che trovavano causa nei contratti collettivi oggetto di contestazione.

f. Parimenti infondata è stata ritenuta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione passiva formulata dai convenuti Benedikt Galler, Arnold Schuler e Franz Alber che, a loro dire, avrebbero sottoscritto i contratti unicamente per conto di altri Enti pubblici e non per conto della Provincia autonoma di Bolzano. Si è precisato che i convenuti sono stati citati in giudizio in qualità di sottoscrittori dei contratti che hanno provocato il danno oggetto del giudizio.

g. Anche l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 87 cod. giust. cont. è stata respinta, ritenendo che in relazione alla posizione della

convenuta Luciana Fiocca, l'atto di citazione mantenesse comunque una corrispondenza con il contenuto nell'invito a dedurre e che le contestazioni del Procuratore regionale alle controdeduzioni potessero essere sintetiche, se non addirittura implicite.

h. E' stata ritenuta infondata, infine, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e ipoteticità della domanda in relazione alla quantificazione del danno. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'oggettiva mancanza di collaborazione della Provincia Autonoma di Bolzano, che non aveva fornito alla Procura contabile i dati analitici riferiti alle indennità corrisposte in ragione dei singoli contratti, avesse reso oggettivamente indeterminabile la quantificazione del danno contestato ai convenuti in relazione ai singoli contratti, potendosi unicamente calcolare l'ammontare complessivo risultante dai cedolini e non le singole frazioni.

1.4.4. Il giudice di primo grado ha esaminato, quindi, il merito della pretesa azionata dalla Procura contabile, ricostruendo, preliminarmente, il quadro normativo all'interno del quale erano state tenute le condotte contestate da parte attrice.

In applicazione delle previsioni risultanti dall'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, dall'art. 2 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, recante *Norme di attuazione dello Statuo speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*, e dall'art. 2, co. 1, lett. o) e co. 2

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*, la Provincia Autonoma di Bolzano aveva approvato la legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante *Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia*, che all'art. 5, co. 6 prevedeva che *"In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti di riferimento della contrattazione ... (e) il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo"*. Secondo il giudice di primo grado, in coerenza con i principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, il legislatore provinciale aveva introdotto il divieto di corrispondere ai dipendenti maggiorazioni di emolumenti fissi od accessori in base a criteri automatici, non collegati a specifiche controprestazioni, come risultava anche ulteriormente specificato dal testo della norma in lingua tedesca.

Ha rilevato, quindi che la trasformazione, prevista dai contratti collettivi provinciali, in ragione dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 11 del contratto di comparto 6 agosto 2001 (Contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 1999 – 2000) dell'art. 22, co. 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, di una quota di indennità dirigenziale in assegno personale pensionabile, fisso e continuativo, anche al termine dell'incarico dirigenziale o di coordinamento

comportava un automatismo retributivo privo di corrispettività e di utilità per l'Amministrazione.

In base al quadro normativo e contrattuale, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda giudiziale che aveva ravvisato un danno erariale nella corresponsione di aumenti retributivi, indebitamente previsti dai contratti intercompartimentali e di comparto, sulla base di un mero meccanismo automatico, cosicchè gli emolumenti corrisposti nel tempo ai singoli dipendenti erano da considerare illeciti in ragione della mancanza della causa, vale a dire *“senza che all'incremento retributivo corrispondesse un accertato aumento della produttività”*, contribuendo, in questo modo, ad un indebito incremento della spesa di personale sostenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Alla formazione del danno aveva contribuito il concorso causale dei componenti delle delegazioni trattanti pubbliche che avevano sottoscritto i vari contratti, di Engelbert Schaller, nella qualità di Direttore della *“Ripartizione Personale”*, che aveva rivestito un ruolo centrale in materia del personale nonché in ordine alla valutazione dei costi del personale provinciale e di Anton Gaiser, in ragione delle funzioni di garanzia riconosciute dalla legge provinciale al Presidente dell' Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva.

Ha affermato la sussistenza della colpa grave nel comportamento di ciascuno dei convenuti in ragione della palese violazione del chiaro divieto, stabilito dalla legge provinciale, sia in sede di contrattazione che di esercizio dei poteri di Direzione e controllo da parte dei

convenuti Schaller e Gaiser.

E' stato accertato, quindi, un danno complessivo pari ad euro 2.734.705,51, e, in ragione della indeterminabilità delle singole quote riferite a ciascun contratto, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il giudice di primo grado ha asserito che il ruolo della Giunta provinciale nella contrattazione collettiva imponeva di attribuire ad essa i due terzi del danno e di ulteriormente ridurre di un terzo la rimanente parte del danno (pari a circa euro 910.000,00) in ragione dell'impossibilità di escludere eventuali trascinamenti di effetti di contratti stipulati anteriormente all'anno 2001. Ha quantificato, quindi, in euro 406.666,67 il danno relativo all'indennità di posizione e in euro 200.000,00 il danno relativo all'indennità di coordinamento e lo ha addebitato:

- nella misura del 30 per cento (euro 122.000,00, per la contrattazione relativa all'indennità di funzione e ad euro 60.000,00 per la contrattazione relativa all'indennità di coordinamento), vale a dire per euro 182.000,00, a Engelbert Schaller, in relazione al ruolo di direttore della ripartizione del personale provinciale;
- nella misura del 10 per cento per i contratti relativi all'indennità di funzione dirigenziale (euro 40.666,67), e del 20 per cento, per i contratti relativi all'indennità di coordinamento (euro 40.000,00), per un totale di euro 80.666,67, ad Anton Gaiser, in ragione delle funzioni di garanzia connesse alla presidenza dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva ed in considerazione della sua partecipazione alla sola contrattazione collettiva compartimentale del

2009;

- nella misura del 60 per cento, per i contratti relativi all'indennità di funzione dirigenziale (euro 244.000,00 per la stipula dei contratti relativi all'indennità di funzione) e del 50 per cento (euro 100.000,00, per la stipula dei contratti relativi all'indennità di coordinamento), per i contratti relativi all'indennità di coordinamento, tra gli altri convenuti in ragione della sottoscrizione apposta agli otto contratti ritenuti pregiudizievoli.

Ha precisato, infine, che la quota di danno complessiva, dopo aver stralciato la posizione del convenuto Barbetta, non firmatario di accordi, del convenuto Santer, *medio tempore* deceduto, e di Hans Zelger, assolto in ragione dell'assenza di addebiti risultanti dall'atto di citazione, era da ripartire pro-quota in base al numero dei contratti sottoscritti da ciascun convenuto.

2. La sentenza di primo grado è stata appellata da Benedikt Galler, Franz Alber, Arnold Schuler, Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Armand Mattivi, Laura Schrott, Albert Pürgstaller, Otto Saurer, Norbert Bertignoll, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller, Luciana Fiocca, Rosa Werth, Pierangelo Duzzi e Günther Andergassen.

Hans Zelger e Siegfried Gatscher non hanno interposto appello.

La Procura regionale e la Procura generale della Corte dei conti non hanno interposto appello.

2.1. Benedikt Galler, Franz Alber e Arnold Schuler, hanno impugnato la sentenza di primo grado con atto in data 2 marzo 2018, notificato,

in pari data a mezzo del servizio postale, alla Procura Generale della Corte dei conti, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 16 marzo 2018, deducendo una articolata serie di motivi (Appello R.G. n. 53295).

2.1.1. Con il primo motivo è stata affermata l’*“Errata pronuncia sull’inammissibilità dell’atto di citazione della Procura per difetto di legittimazione passiva o comunque sul difetto di nesso causale”*.

Gli appellanti hanno asserito che avevano sottoscritto i contratti collettivi oggetto di contestazione per conto del Consorzio dei Comuni e non della Provincia autonoma di Bolzano e, quindi, siccome la Procura contabile aveva agito solo in relazione al danno subito da quest’ultima era evidente la loro carenza di legittimazione passiva o, comunque, la mancanza di nesso causale fra condotta e danno.

2.1.2. Nel secondo motivo è dedotta la *“Errata pronuncia sull’inammissibilità dell’atto di citazione della Procura per tardivo deposito in Cancelleria”*.

Dopo aver osservato che l’ultima notifica dell’invito a dedurre era stata effettuata nei confronti di Otto Saurer in data 19 agosto 2016 e che l’atto di citazione era stato depositato in cancelleria in data 30 gennaio 2017, gli appellanti hanno sostenuto la tardività dell’azione in base alla considerazione che il termine per presentare le deduzioni dei soggetti intimati non avrebbe avuto natura processuale e che,

quindi, non era assoggettabile alla sospensione feriale, anche in relazione alla circostanza che la previsione contenuta nell'art. 67, co. 9, cod. giust. cont era entrata in vigore solamente in data 7 ottobre 2016.

2.1.3. Il terzo motivo è diretto a sostenere l' *"Errata pronuncia sull'inammissibilità dell'atto di citazione della Procura per difetto di giurisdizione"*.

Al riguardo, si è osservato che la questione della nullità dei contratti collettivi non avrebbe natura pregiudiziale ma sarebbe l'elemento costitutivo della responsabilità dei convenuti e che, pertanto, la pronuncia in ordine alla validità degli accordi spetterebbe unicamente al giudice ordinario.

2.1.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la *"Violazione e/o falsa applicazione della lettera e) dell'art. 5, comma 6 L.P. n. 16/1995;*

Errata interpretazione delle clausole contrattualcollettive ed errata loro sussunzione nella lettera e) dell'art. 5, comma 6, L.P. n. 16/1995;

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, lettera e), L.P. n. 16/1995. Errata ritenuta nullità delle clausole contrattualcollettive nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, comma 2 L.P. n. 6/2015 e dell'art. 1, comma 3, L.P. n. 9/2017, anche come autenticamente interpretato dall'art. 1, L.P. n. 1/2018".

Con una censura articolata, gli appellanti hanno sottolineato, in relazione a profili diversi, che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretazione del contenuto della norma risultante dall'art. 5, co. 6 della L.P. n. 16 del 1995 che aveva contribuito a

disciplinare la fattispecie oggetto di contestazione. Si sarebbe trattato, infatti, di norma non avente carattere imperativo e che, comunque, avrebbe vietato unicamente l'applicazione di automatismi retributivi non riconducibili ad una previa valutazione della produttività del singolo o del gruppo, in linea con quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. o) della legge n. 421 del 1992, così come risultante dal testo della norma in lingua italiana, prevalente, in caso di dubbio, su quello in lingua tedesca, in base all'art. 57, co. 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Infatti, l'automatismo non sarebbe incondizionato ma dipenderebbe dall'aver ricoperto, in precedenza, un incarico dirigenziale. Gli appellanti rilevano, poi, che il legislatore provinciale, con l'art. 7, co. 1, L.P. n. 21 del 2016, aveva modificato l'art. 47, co. 2, L.P. n. 6 del 2015 prevedendo che, fino alla trasformazione delle indennità di funzione e di coordinamento, continuavano ad applicarsi i contratti collettivi vigenti, confermandone, quindi, la validità, peraltro ribadita dall'art. 1, L.P. n. 9 del 2017, di riforma della struttura dirigenziale, e, soprattutto, dall'art. 1 della L.P. n. 1 del 2018 che aveva fornito interpretazione autentica dell'art. 47 L.P. n. 6 del 2015.

Gli appellanti hanno rilevato, inoltre, che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla presunta violazione dell'art. 7, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, osservando che la norma non troverebbe applicazione nella Provincia Autonoma e che, comunque, i contratti collettivi oggetto del contenzioso non avrebbero violato la stessa, alla quale, peraltro, non potrebbe essere riconosciuta valenza imperativa.

2.1.5. Il quinto motivo è diretto a far valere l'*“Errata pronuncia sull'apporto causale degli odierni appellanti”*.

In proposito, è stato dedotto che Benedikt Galler, Franz Alber e Arnold Schuler avevano sottoscritto i contratti collettivi per conto del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e che l'eventuale danno patito dalla Provincia Autonoma di Bolzano si sarebbe prodotto indipendentemente ed a prescindere da ogni loro apporto causale.

2.1.6. Il sesto motivo è diretto a sostenere la *“Errata valutazione dell'elemento soggettivo”*.

Gli appellanti hanno dedotto che in base alla loro qualificazione non avevano le competenze per valutare la eventuale nullità delle clausole contrattuali e che, in ogni caso, la situazione normativa vigente nella Provincia Autonoma di Bolzano in ordine alla funzione dirigenziale ed alle relative indennità avrebbe legittimato il comportamento dei soggetti che avevano concorso a stipulare i contratti collettivi. Hanno affermato, quindi, l'insussistenza della colpa grave.

2.1.7. Con il settimo motivo è stato dedotto l'*“Errato accertamento di un danno erariale, sua errata attribuzione e quantificazione”*.

Gli appellanti hanno contestato la quantificazione del danno operata dal primo giudice ritenendo che avrebbe dovuto essere disposta una consulenza tecnica finalizzata a verificare l'effettiva entità del pregiudizio. Hanno lamentato, altresì che non sia stato tenuto conto del comportamento di altri soggetti concorrenti, quali i componenti delle delegazioni sindacali e i funzionari provinciali responsabili del

trattamento economico. Inoltre, pur contestando il criterio adottato dal giudice di primo grado che aveva rapportato l'entità della condanna al numero dei contratti sottoscritti da ciascun convenuto, hanno osservato che Arnold Schuler avrebbe sottoscritto solo un contratto, e non tre come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, così come Franz Alber avrebbe sottoscritto solo due contratti e non cinque.

2.1.8. Gli appellanti hanno chiesto, quindi, che, in accoglimento dell'appello e delle singole eccezioni, venisse riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, venisse dichiarato inammissibile l'atto di citazione introduttivo del giudizio, respinta ogni domanda proposta dalla Procura contabile e accertata la loro assenza di responsabilità. In via subordinata, hanno domandato di rideterminare e ridurre la richiesta risarcitoria, con rifusione delle spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado.

In via istruttoria, hanno chiesto che venisse disposta CTU diretta a confrontare i costi effettivamente sostenuti a seguito dell'introduzione del meccanismo di trasformazione dell'indennità in parte fissa dello stipendio e i costi che si sarebbero dovuti sostenere se fosse stato adottato un meccanismo di riconoscimento dell'indennità dirigenziale analogo a quello statale.

2.2. Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Armand Mattivi, Laura Schrott, Albert Purgstaller, Otto Saurer, Norbert Bertignoll Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca hanno impugnato la sentenza di primo grado con atto in data 2 marzo 2018,

notificato, in pari data, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 23 marzo 2018, deducendo una articolata serie di motivi (Appello R.G. n. 53327).

2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il *“Mancato accoglimento dell’eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 174/2016”*.

Gli appellanti hanno asserito che l’azione di responsabilità era stata avviata in assenza di una *“specificata e concreta notizia di danno”* poiché la Procura contabile aveva dato corso all’istruttoria prima della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano, limitandosi ad ipotizzare un presunto danno erariale e chiedendo in modo generico documenti all’Amministrazione provinciale.

Hanno chiesto, quindi, la dichiarazione di nullità di tutti gli atti istruttori e processuali posti in essere in violazione della norma imperativa di cui all’art. 51 cod. giust. cont.

2.2.2. Il secondo motivo è diretto a contestare l’*“Omesso accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione erariale”*.

E’ stata contestata la pronuncia del giudice di primo grado in base alla considerazione che i contratti collettivi erano conosciuti sin dal momento della sottoscrizione e che, quindi, l’eventuale illiceità delle condotte e il conseguente danno avrebbe dovuto essere recuperato

nell'immediatezza, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale.

2.2.3. Il terzo motivo è diretto a far valere l'“*Omesso accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum in punto quantum risarcitorio*”.

In proposito, è stata riproposta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 86, co. 2, lett. c), cod. giust. cont., e dell'art. 163 cod. proc. civ., in base alla considerazione che la Procura contabile per la determinazione del danno si sarebbe limitata ad acquisire i conteggi prodotti dalla Provincia Autonoma di Bolzano senza svolgere ulteriori accertamenti e verifiche.

Secondo gli appellanti, la prospettazione della Procura contabile, accolta nella sentenza impugnata, avrebbe comportato una situazione di grave indeterminatezza degli importi dannosi riferiti a ciascun contratto e delle somme effettivamente corrisposte a ogni dipendente, così da rendere incerta la quantificazione del danno ascrivibile a responsabilità dei singoli convenuti.

2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l'“*Erroneità della sentenza in ordine alla rilevata violazione di legge con riferimento all'art. 5 comma 6 Legge Provinciale n. 16/1995. Travisamento di fatto in ordine ai supposti automatismi posti alla base del meccanismo retributivo oggetto dell'azione erariale, comunque violazione ovvero mancata applicazione degli artt. 20, 22 e 28 della L.P. 23.4.1992 n. 10 recepiti nei successivi contratti di intercomparto*”.

Violazione o Mancata Applicazione dell'art. 57, secondo comma dello Statuto speciale di autonomia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Carenza dell'elemento oggettivo".

Gli appellanti, con ampia motivazione e richiamo alle disposizioni normative provinciali, hanno censurato la conclusione del giudice di primo grado secondo la quale le clausole relative alle indennità di coordinamento e di funzione contenute nei contratti collettivi considerati avrebbero violato le disposizioni imperative della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

Dopo aver ricostruito l'evoluzione della legislazione provinciale, richiamando il testo di ciascuna disposizione, gli appellanti hanno concluso ritenendo insussistente qualsivoglia responsabilità in base alla considerazione che *"le somme erogate ai dipendenti provinciali erano dovute per legge"*, tenendo anche conto che le previsioni legislative dovevano essere interpretate in base al peculiare meccanismo di accesso alla dirigenza previsto dalla legge provinciale.

In sostanza, secondo gli appellanti, dalla disciplina legislativa e dall'attuazione con la contrattazione collettiva si evincerebbe *"la trasformazione dell'indennità di funzione in elemento fisso della retribuzione fondamentale, maturata periodicamente dal dirigente provinciale in rapporto alle proprie implementate competenze ed erogata quale riconoscimento tangibile per il positivo esercizio delle sue funzioni apicali"*, con esclusione di qualsivoglia automatismo essendo *"subordinata alla valutazione del dirigente o coordinatore e dunque alla produttività del singolo ufficio"*.

2.2.5. Con il quinto motivo è stata affermata la sussistenza di un *“Errore in fatto e in diritto sulla riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo”*.

Gli appellanti, partendo dalla considerazione che la previsione della graduale trasformazione dell’indennità di funzione e coordinamento in elemento fisso della retribuzione non fosse riconducibile ad un automatismo contrattuale, hanno osservato che, in ogni caso, si erano limitati ad applicare le previsioni normative, anche a seguito delle preventive direttive della Giunta Provinciale che, dopo le trattative, aveva autorizzato la stipulazione del contratto.

L’azione degli appellanti era stata improntata all’osservanza della legge provinciale, al rispetto delle direttive della Giunta provinciale e, pertanto, il loro comportamento era da ritenere conforme ai parametri di correttezza e buona amministrazione.

2.2.6. Il sesto motivo è diretto a far valere l’*“Omesso esame degli elementi di prova offerti dai convenuti sull’insussistenza del danno erariale”*.

Gli appellanti hanno rilevato che la sentenza aveva errato nel ritenere sussistente un danno erariale poiché il sistema retributivo riconosciuto ai dirigenti provinciali avrebbe garantito un risparmio sostanziale, sia nel breve che nel medio-lungo periodo, risultando meno oneroso di quello tradizionale, applicato a livello nazionale.

2.2.7. Con il settimo motivo è stata contestata la decisione di primo grado per la *“Omessa valutazione delle prove e delle deduzioni a discarico, comunque errore in fatto e diritto nella determinazione del danno erariale. Difetto di applicazione dell’art. 2697 c.c.”*.

Gli appellanti hanno osservato che la sentenza avrebbe errato nel quantificare il danno richiamando il criterio della valutazione equitativa, posto che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., era onere della Procura contabile fornire la prova del danno e della quantificazione, anche con riferimento alle singole responsabilità.

Inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe considerato numerose circostanze, dedotte e provate dai convenuti, che avevano dimostrato il rimborso alla Provincia di alcune somme di denaro.

Hanno contestato, poi, che non si fosse tenuto nel debito conto il ruolo di altri soggetti che avevano contribuito alla contrattazione collettiva, quali le organizzazioni sindacali.

2.2.8. Gli appellanti hanno concluso, chiedendo:

- in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità degli atti istruttori e processuali, ai sensi dell'art. 51 cod. gius. cont. e dell'art. 17, co. 30-ter, legge n. 109 del 2009;
- in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, legge n. 20 del 1994, nonché la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, co. 2, cod. giust. cont. e dell'art. 163 cod. proc. civ.;
- nel merito, respingere le richieste di condanna dei convenuti e, in via subordinata, rideterminare e ridurre la richiesta risarcitoria;
- il riconoscimento del diritto alle spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.

2.3. Rosa Werth ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado con atto in data 5 marzo 2018, notificato alla Procura regionale

presso la Sezione giurisdizionale del Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano, in data 8 marzo 2018, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 23 marzo 2018, deducendo una articolata serie di motivi (Appello R.G. n. 53328).

2.3.1. Con il primo motivo è stato dedotto *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione illogica e contraddittoria; illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della LP n. 21/2016 nonché degli artt. 1 e 2 della LP n. 9/2017 per non avere il giudice di prime cure dichiarato il difetto di giurisdizione per la proposizione dell’azione da parte della Procura regionale e/o la sua inammissibilità per carenza di interesse”*.

L’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda della Procura regionale senza tenere conto che doveva essere applicata la legge provinciale vigente, che aveva riconosciuto la legittimità dell’erogazione delle indennità di coordinamento e di funzione ai dirigenti provinciali, e che, pertanto, l’attrice non aveva interesse alla proposizione del giudizio.

2.3.2. Il secondo motivo è diretto ad affermare la sussistenza di un *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 dell’all. 1 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell’art. 5, comma 1 del D.L. nr. 453/1993, convertito in legge con la L. n. 19/1994, per non avere il giudice di prime cure dichiarato la nullità dell’atto di citazione per deposito tardivo.*

Rosa Werth ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di tardività del giudizio promosso con citazione depositata il 30 gennaio 2017, mentre avrebbe dovuto essere instaurato entro il 26 dicembre 2016, poiché l'invito a dedurre era stato notificato il 29 luglio 2016, con scadenza del termine per le deduzioni il 28 agosto 2016. Ha contestato, inoltre, il richiamo al codice di giustizia contabile effettuato dal giudice di primo grado, ritenendo che la fattispecie fosse regolata dalla disciplina anteriore, vale a dire l'art. 5, co. 1, del d.l. n. 453 del 1993.

2.3.3. Con il terzo motivo è stato contestato l'“*Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994; per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti della signora Werth per prescrizione del diritto al risarcimento del danno.*

Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e del principio della responsabilità personale per non avere il giudice di prime cure considerato la completa estraneità della signora Werth in relazione ad alcuni contratti collettivi contestati e per avere, pertanto, condannato la signora Werth al risarcimento di danni causati dall'erogazione di somme previste in contratti mai sottoscritti dall'odierna appellante”

Con una censura articolata, l'appellante ha affermato che i contratti collettivi che aveva sottoscritto anteriormente al 2005 avevano

esaurito i loro effetti prima del maturare del termine prescrizione e che le clausole contestate dalla Procura erano state integralmente sostituite da altre contenute nei contratti successivi (conclusi nel 2008 e nel 2009).

Ha precisato, quindi, che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in relazione ai contratti stipulati dopo il 2005.

2.3.4. Con il quarto motivo è stato censurato l' "*Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione per difetto di legittimazione passiva del convenuto Werth.*

L'appellante ha rilevato che aveva partecipato alla contrattazione collettiva in qualità di Rappresentante dell'Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano e che, pertanto, non poteva esserle ascritta alcuna responsabilità in ordine ai contratti collettivi della Provincia Autonoma di Bolzano.

2.3.5. Il quinto motivo è diretto ad affermare la sussistenza di un "*Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente per non avere il giudice di prime cure dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed ipoteticità del petitum in punto di quantum risarcitorio*"

La sentenza è censurata per aver accolto la domanda della Procura regionale nonostante l'indeterminatezza della domanda e la lacunosità delle fonti di prova che sarebbe stata superata dal giudice di primo grado con argomentazioni "*gravi, per non dire sconcertanti*" poiché sarebbe stata affermata l'indistinta responsabilità dei

convenuti, sulla base di documenti generici trasmessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

2.3.6. Con il sesto motivo è stato dedotto *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 della LP n. 16/1995, dell’art. 2, comma 1, lettera o) della L. n. 421/1992 nonché del D.Lgs. n. 165/2001; violazione dell’art. 57, comma 2 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige per avere il giudice di prime cure ritenuto l’illegittimità dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione delle indennità di funzione e di coordinamento in un elemento fisso e continuativo della retribuzione.*

Ha contestato l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado del contenuto della norma risultante dall’art. 5, co. 6 della L.P. n. 16 del 1995 che aveva contribuito a disciplinare la fattispecie oggetto di contestazione. Ha osservato che si tratterebbe di norma non avente carattere imperativo e che, comunque, avrebbe vietato unicamente l’applicazione di automatismi retributivi non riconducibili ad una previa valutazione della produttività del singolo o del gruppo, in linea con quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. o) della legge n. 421 del 1992, così come risultante dal testo della norma in lingua italiana, prevalente, in caso di dubbio, su quello in lingua tedesca, in base all’art. 57, co. 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Infatti, l’automatismo non sarebbe incondizionato ma dipenderebbe dall’aver ricoperto, in precedenza, un incarico dirigenziale. Inoltre, l’appellante ha osservato che il legislatore provinciale con l’art. 7, co.

1, L.P. n. 21 del 2016 aveva modificato l'art. 47, co. 2, L.P. n. 6 del 2015 prevedendo che, fino alla trasformazione delle indennità di funzione e di coordinamento, continuavano ad applicarsi i contratti collettivi vigenti, confermandone, quindi, la validità, peraltro ribadita dall'art. 1, L.P. n. 9 del 2017, di riforma della struttura dirigenziale, e, soprattutto, dall'art. 1 della L.P. n. 1 del 2018 che aveva fornito interpretazione autentica dell'art. 47 L.P. n. 6 del 2015.

Ha sottolineato, poi, che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla presunta violazione dell'art. 7, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, ed ha osservato che la norma non troverebbe applicazione nella Provincia Autonoma, e che, comunque, i contratti collettivi oggetto del contenzioso non avrebbero violato la stessa, alla quale, peraltro, non potrebbe essere riconosciuta valenza imperativa.

2.3.7. Il settimo motivo è diretto ad affermare la sussistenza di un *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente per avere il giudice di prime cure ritenuto sussistente il nesso causale tra l'azione della convenuta Werth ed il danno asseritamente subito dall'amministrazione provinciale”*.

Ha sostenuto l'assenza di nesso causale in relazione al danno azionato dalla Procura contabile sia perché, da un lato, non era componente provinciale della delegazione trattante e, dall'altro, il danno sarebbe derivato non dalle clausole (inefficaci) dei contratti collettivi ma da quelle successivamente inserite nei contratti individuali dei singoli dipendenti. In ogni caso, ha ribadito che l'assenza di nesso causale dipendeva anche dalla circostanza che i

contratti collettivi ai quali aveva partecipato erano stati sostituiti da altri contratti successivi.

2.3.8. Con l'ottavo motivo è stato dedotto *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente per avere il giudice di prime cure ritenuto sussistente una colpa grave*

Ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la colpa grave, rilevando che la contrattazione collettiva era avvenuta nel rispetto delle leggi provinciali e che, comunque, aveva agito in buona fede, confidando che la trasformazione graduale delle indennità non si ponesse in contrasto con l'art. 3 della L.P. n. 16 del 1995.

2.3.9. Con l'ultimo motivo è stato dedotto *“Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata ed insufficiente per non avere il giudice di prime cure tenuto conto dei vantaggi conseguiti all'amministrazione provinciale in relazione al comportamento dei convenuti; violazione dell'art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994.*

L'appellante ha sostenuto che il sistema retributivo della dirigenza adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano consentisse considerevoli risparmi rispetto alla disciplina nazionale e che questo elemento doveva essere considerato ai fini della determinazione del danno.

2.3.10. L'appellante ha chiesto, quindi, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'atto di citazione per difetto di legittimazione attiva, per violazione dell'art. 5, co. 1, d.l. n. 453 del 1993 per deposito tardivo, per intervenuta prescrizione

dell'azione erariale, per difetto di legittimazione passiva della convenuta, per violazione dell'art. 86, co. 2, lett. c), cod. giust. cont., per violazione dell'art. 1, co. 1-bis della l. n. 20 del 1994. Nel merito ha domandato che venisse respinta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura contabile, con vittoria di spese ed onorari, sia del primo che del secondo grado di giudizio.

2.4. Pierangelo Duzzi ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado con atto in data 28 febbraio 2018, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 23 marzo 2018, deducendo una articolata serie di motivi (Appello R.G. n. 53335).

2.4.1. Con il primo motivo sono state proposte *“Eccezioni preliminari di rito e di merito. Errata quantificazione del danno per il periodo 2001/2016”*.

L'appellante ha asserito che, se anche la contumacia nel giudizio di primo grado impediva la proposizione di eccezioni di rito e di merito, si associava a quelle dedotte dalle altre parti.

Ha contestato, quindi, la sussistenza del nesso causale e dedotto l'inesistenza di una valida quantificazione del danno.

2.4.2. Il secondo motivo è diretto ad affermare la sussistenza di *“Violazione di legge, errata applicazione e interpretazione della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016,*

n. 21, degli articoli 1, comma 3 e 2 comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e degli artt. 22 e 28 della legge provinciale 23 aprile 1992 nr 10”.

L'appellante ha ricostruito la disciplina speciale vigente nella Provincia Autonoma di Bolzano in materia di attribuzione delle indennità di funzione e coordinamento, così come prevista dal legislatore provinciale sino al 2018.

Ha osservato che il legislatore provinciale, con l'art. 7, co. 1, della Legge Provinciale n. 21 del 2016, aveva modificato l'art. 47, co. 2, L.P. n. 6 del 2015 prevedendo che, fino alla trasformazione delle indennità di funzione e di coordinamento, continuavano ad applicarsi i contratti collettivi vigenti, confermandone, quindi, la validità, peraltro ribadita dall'art. 1, L.P. n. 9 del 2017, di riforma della struttura dirigenziale, e, soprattutto, dall'art. 1 della L.P. n. 1 del 2018 che aveva fornito interpretazione autentica dell'art. 47 L.P. n. 6 del 2015.

2.4.3. Il terzo afferma l'“*Erroneità della motivazione per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, in ordine all'asserita illegittimità delle clausole contrattuali contenute nei contratti collettivi provinciali”*”.

L'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado e la Procura attrice non avevano compreso la effettiva natura del meccanismo previsto dalla contrattazione collettiva che non era finalizzato a riconoscere un automatismo retributivo ma un graduale incremento retributivo in ragione delle esperienze maturate e utilizzate in favore dell'Ente.

2.4.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l’*“Erroneità e illogicità della motivazione per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, in ordine alle asserite responsabilità poste in essere dall’appellante Pierangelo Duzzi”*.

L’appellante ha dedotto sia l’assenza di nesso causale che di colpa grave, anche in ragione del fatto che partecipava alla delegazione intercompartimentale in qualità di Presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano. Ha sottolineato di aver applicato le regole stabilite dalle leggi regionali, con la dovuta diligenza e che, quindi, non poteva essere contestata alcuna colpa grave.

2.4.5. Il quinto motivo è diretto a far valere la *“Violazione di legge ed erroneità della motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta nonché insussistenza di idonei elementi di prova sotto il profilo del quantum debeatur”*

Ha rilevato che la sentenza era affetta da grave contraddittorietà nella parte in cui aveva quantificato il danno erariale basandosi sul criterio equitativo, senza tenere conto delle deduzioni dei convenuti e in assenza di idonea prova da parte della Procura contabile.

2.4.6. L’appellante ha chiesto, quindi, che, previa dichiarazione di nullità dell’atto di citazione e di accertamento della legittimità della corresponsione delle indennità di funzione e di coordinamento, venisse dichiarata l’insussistenza del danno erariale e, comunque, della colpa grave e di qualsivoglia responsabilità. Ha domandato, in via subordinata, che venisse disposta la riduzione del danno erariale, con rifusione, in ogni caso delle spese di giudizio del solo grado di appello.

2.5. Günther Andergassen ha impugnato la sentenza di primo grado con atto in data 24 gennaio 2018, notificato in data 5 marzo 2018 alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato in data 30 marzo 2018 (Appello R.G. n. 53357).

Dopo aver svolto un'articolata premessa finalizzata ad illustrare la disciplina normativa che regolava la materia e, in particolare, l'entrata in vigore della legge provinciale n. 1 del 2018 di interpretazione autentica del contenuto degli artt. 22 e 28 della legge provinciale n. 10 del 1992, ha articolato una serie di motivi per censurare la sentenza impugnata.

2.5.1. Con il primo motivo è stata dedotta *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 CGC (assenza di una concreta e specifica notizia di danno)”*.

L'appellante ha asserito che l'avvio delle indagini da parte della procura contabile era avvenuto, autonomamente, prima della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano, con violazione dell'art. 51 cod. giust. cont., inspiegabilmente ed erroneamente non ravvisata dal giudice di primo grado.

2.5.2. Il secondo motivo è diretto ad affermare la sussistenza di una *“Violazione di legge: nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum”*.

La sentenza sarebbe stata viziata per aver accolto la domanda della Procura regionale caratterizzata da genericità ed indeterminatezza in ordine all'ammontare del supposto danno che non sarebbe stato quantificato e provato da parte attrice.

2.5.3. L'appellante ha dedotto un ulteriore vizio, deducendo la *“Violazione e / o falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, legge n. 20/1994 (prescrizione del diritto al risarcimento)”*.

Ha sostenuto che aveva sottoscritto solo i primi due contratti collettivi negli anni 1998 – 2003 e che non aveva partecipato a quelli successivi, cosicchè ogni eventuale pretesa doveva ritenersi prescritta. Infatti, le decisioni successive e il danno azionato, riferito agli anni successivi al 2009, non poteva essergli ascritto essendo del tutto incongruo il criterio di responsabilità stabilito dal giudice di primo grado. Infatti, la sottoscrizione del contratto successivo assorbirebbe e rinnoverebbe gli effetti di quello precedente, laddove venissero confermate le medesime pattuizioni.

2.5.4. Il quarto motivo è diretto ad affermare la sussistenza di una *“Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 20/1994, in combinato disposto con l'art. 5 della l.p. n. 16/1995 (assenza di danno erariale)”*.

L'appellante ha ricostruito la genesi e la funzione delle indennità di coordinamento e di funzione, sia in relazione alla disciplina legislativa provinciale che a quella nazionale, ed ha asserito che si trattava di emolumenti giustificati in relazione all'organizzazione del lavoro che non potevano essere considerati conseguenza di meri automatismi stipendiali, vietati dalla legge, ma erano da ritenere

ordinarie clausole contrattuali, previste prima dalla legge e poi dalla contrattazione collettiva.

2.5.5. Con il quinto motivo è stata dedotta *“Falsa e/o errata ricostruzione dei fatti: assenza di apporto causale riferibile all’appellante Andergassen”*.

La contestazione dell’appellante è riferita al fatto che a partire dai contratti collettivi conclusi nel 2008 e nel 2009 non faceva più parte della delegazione trattante e quindi non sarebbe responsabile dei danni, considerato che i contratti successivi avevano assorbito gli effetti patrimoniali di quelli precedenti.

2.5.6. Con il sesto motivo è stata dedotta la *“Violazione e / o falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 20/1994 (carenza dell’elemento soggettivo: assenza di colpa grave)”*.

Il giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare come grave la colpa dell’appellante poiché quest’ultimo avrebbe operato in una situazione, quantomeno, di incertezza normativa e di assenza di azioni giudiziali specifiche da parte della Magistratura contabile che non avrebbe dato seguito ad un primo rilievo emerso nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto provinciale del 2007.

2.5.7. Il settimo motivo è diretto ad affermare la sussistenza di una *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. Violazione e / o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.. Vizio di motivazione: illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in merito alla quantificazione del danno”*.

Ha lamentato che la Procura regionale non avesse assolto all’onere della prova e che il richiamo all’art. 1226 cod. civ., effettuato dalla sentenza impugnata, sarebbe stato indebito ed ingiustificato, in

assenza della verifica di ciascun cedolino dei soggetti interessati all'erogazione delle indennità. Ha osservato, anche, che all'eventuale danno avrebbero concorso altri soggetti, quali, ad esempio i componenti della delegazione sindacale trattante.

2.5.8. L'appellante ha chiesto, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata la nullità dell'attività istruttoria e, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Nel merito ha domandato che venissero respinte le domande proposte dalla Procura contabile per intervenuta prescrizione, ovvero, per assenza di danno, mancanza di nesso causale e carenza di colpa grave. In via subordinata, ha chiesto che venisse accertato il concorso di colpa della giunta Provinciale e della delegazione sindacale con riduzione al minimo dell'entità della condanna e, in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio di entrambe i gradi di giudizio. In via istruttoria, ha chiesto che venisse disposta consulenza tecnica per confrontare le retribuzioni dirigenziali nazionali con quelle provinciali.

3. Con memoria in data 4 ottobre 2019, depositata il successivo 8 ottobre, gli appellanti Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Armand Mattivi, Laura Schrott, Albert Pürgstaller, Otto Saurer, Norbert Bertignoll Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca hanno osservato che, a seguito di incidente di costituzionalità promosso dalla Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2017, la Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 7

maggio 2019, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1, degli artt. 1, co. 3, 2 e 17, co. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9, e dell'art. 4, co. 1 terzo periodo, e co. 3, della legge della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 18 dicembre 2017, n. 11. In sostanza, secondo gli appellanti, la Corte costituzionale aveva ritenuto che le disposizioni che nel corso degli anni erano state dettate per il riconoscimento delle indennità dirigenziali e di coordinamento contrastassero con i principi posti a tutela dell'equilibrio di bilancio e della copertura delle spese nonché con quelle dell'ordinamento civile e della previdenza, di competenza statale. Gli appellanti hanno asserito che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, la Provincia Autonoma di Bolzano aveva manifestato l'intenzione di recuperare le somme indebitamente corrisposte ai dipendenti e, pertanto, hanno formulato istanza di differimento della discussione della causa ed illustrato ulteriormente alcuni dei motivi di ricorso.

Günther Andergassen e Rosa Werth hanno depositato, rispettivamente, in data 9 e 10 ottobre 2019, memorie con le quali hanno richiamato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2019 ed illustrato ulteriormente i motivi di ricorso.

4. Con atto depositato in data 9 ottobre 2019 la Procura generale ha rassegnato conclusioni unitarie in relazione agli appelli R.G. n. 53295, n. 53327, n. 53328, n. 53335 e n. 53357.

Dopo aver chiesto la riunione dei giudizi promossi nei confronti della medesima sentenza, la Procura Generale ha analizzato i singoli motivi di ricorso, replicato in modo analitico a ciascuno di essi ed ha concluso chiedendo il rigetto degli appelli per infondatezza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

5. All'odierna udienza, in via preliminare, l'avv. Marco Mayr, per conto degli appellanti Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Armand Mattivi, Laura Schrott, Albert Pürgstaller, Otto Saurer, Norbert Bertignoll Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (appello R.G. n. 53327) ha richiamato il contenuto della memoria depositata in data 8 ottobre 2019 ed ha insistito nella richiesta di rinvio dell'udienza di discussione in base alla considerazione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2019, la Provincia di Bolzano avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme erogate ai dipendenti. Ha chiesto, inoltre, di acquisire l'atto di messa in mora che la Procura regionale avrebbe notificato ai componenti della Giunta provinciale di Bolzano. La Procura Generale si è opposta all'istanza osservando che eventuali recuperi a seguito dell'azione dell'Amministrazione sarebbero stati valutati in sede esecutiva.

All'esito dell'apposita Camera di consiglio, con ordinanza a verbale, il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio.

Dopo la relazione del consigliere incaricato, sono intervenuti i rappresentanti delle parti e la Procura Generale, richiamando gli atti e illustrando ulteriormente i motivi di appello.

Esaurita la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Gli appelli iscritti ai numeri 53295, 53327, 53328, 53335 e 53357 del Registro del Ruolo generale sono stati proposti nei confronti della stessa sentenza e, pertanto, il Collegio ne dispone la riunione, in base a quanto stabilito dall'art. 184, co. 1, cod. giust. cont.

2. Il Collegio è chiamato ad esaminare, preliminarmente, i motivi di appello attinenti a questioni pregiudiziali o preliminari, da decidere, gradatamente, secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 101, cod. giust. cont., *“fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991)”*(Corte conti, app. III, 16 settembre 2019, n. 170).

2.1. Gli appellanti hanno contestato la giurisdizione della magistratura contabile, riproponendo eccezioni già esaminate e respinte dal giudice di primo grado (III° motivo dell'appello R.G. n. 53295 e I° motivo dell'appello R.G. n. 53328).

2.1.1. La giurisdizione è stata negata in base alla considerazione che il fatto illecito sarebbe dipeso dall'accertamento della nullità dei contratti collettivi e che ogni pronuncia in ordine alla validità degli accordi negoziali sarebbe da riservare al giudice ordinario, non potendo intervenire in via incidentale il giudice contabile. E' stato sottolineato, inoltre, che le leggi provinciali n. 21 del 2016 (art. 7) e n.

9 del 2017 (artt. 1 e 2) avevano legittimato l'erogazione delle indennità, facendo salvi gli effetti dei contratti collettivi.

2.1.2. La Procura generale ha rilevato l'infondatezza dei motivi attinenti all'asserita carenza di giurisdizione in base alla considerazione che la nullità e l'invalidità delle clausole contrattuali erano state valutate solo incidentalmente dal giudice di primo grado, ai fini dell'accertamento degli elementi che costituiscono la responsabilità amministrativa.

2.1.3. I motivi di appello indicati sopra non sono fondati.

Il giudice di primo grado ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti con motivazione esaustiva e condivisibile. Infatti, la *causa petendi* dell'azione proposta dalla Procura contabile era costituita dall'accertamento della responsabilità per danno erariale conseguente al riconoscimento di indebiti benefici economici ad alcuni dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano a causa dell'illiceità della previsione di alcune clausole contenute nei contratti collettivi. Il giudice di primo grado, conformemente alla domanda proposta dalla Procura contabile, si è pronunciato unicamente, in via incidentale, in ordine all'illiceità delle clausole contenute nei contratti collettivi ai soli fini dell'accertamento degli elementi che concorrono a costituire la responsabilità amministrativa.

2.2. In sede di gravame è stata dedotta la nullità delle attività istruttorie e processuali poste in essere dalla Procura regionale per violazione dell'art. 51 cod. giust. cont. (I° motivo dell'appello R.G. n. 53327 e I° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

2.2.1. Gli appellanti, riprendendo l'eccezione già proposta nel corso del giudizio di primo grado, hanno osservato che l'azione di responsabilità era stata avviata in assenza di una *"specifica e concreta notizia di danno"*, poiché la Procura contabile aveva dato corso all'istruttoria prima della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano, limitandosi ad ipotizzare un presunto danno erariale e chiedendo, in modo generico, documenti all'Amministrazione provinciale.

2.2.2. Il motivo di appello è stato ritenuto infondato dalla Procura Generale secondo la quale, legittimamente, la Procura regionale aveva agito in seguito all'esame dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria del giudizio di parificazione.

2.2.3. Il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di nullità, già formulata in quella sede, con motivazione esaustiva che il Collegio ritiene di fare propria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

Inoltre, val la pena richiamare l'attenzione sul significato da attribuire all'espressione *"specifica e concreta notizia di danno"*, recata dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, nel testo modificato dal d.l. 103 del 2009, vigente *ratione temporis*. Le Sezioni Riunite di questa Corte, hanno precisato che l'attività istruttoria posta in essere dalla Procura è esente da censura ogni qual volta l'attivazione sia conseguenza non di *"mere ipotesi o supposizioni"* di danno, ovvero dell'esercizio di *"un improprio potere di controllo generalizzato e permanente sull'attività amministrativa"* ma di

una *"notitia damni"* che appaia sufficientemente determinata e realistica, tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità che, comunque, mantiene i caratteri della doverosità e dell'indisponibilità (Corte conti, sez. riun., giurisd., 3 agosto 2011, n. 12).

Con riferimento particolare al giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'intervento del pubblico ministero contabile è previsto a *"tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale"* (Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89). Il pubblico ministero è parte del giudizio sin dall'avvio della fase istruttoria e qualora, dall'esame degli atti ricevuti dalla Sezione del controllo, emergano violazioni idonee ad arrecare pregiudizio alla finanza pubblica è legittimato a dar corso all'attività istruttoria finalizzata a verificare la fondatezza della notizia di danno.

Nel caso di specie, dall'esame dei documenti istruttori acquisiti dalla Sezione regionale e trasmessi, anche, alla Procura regionale è emersa la situazione di illiceità conseguente all'illecita previsione delle indennità dirigenziali e di coordinamento risultanti dai contratti collettivi e, doverosamente, la Procura regionale ha avviato l'attività di verifica finalizzata ad accertare compiutamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa.

In conclusione, i motivi di appello inerenti all'asserita nullità dell'attività istruttoria posta in essere dalla Procura contabile e del

successivo giudizio per difetto di specificità e concretezza della notizia di danno non sono fondati e devono essere respinti.

2.3. La carenza di interesse ad agire della Procura contabile è stata contestata da uno degli appellanti (I° motivo dell'appello R.G. n. 53328).

2.3.1. Rosa Werth ha rilevato che la sentenza impugnata era censurabile nella parte in cui non aveva tenuto conto che la legge provinciale, vigente nel momento di instaurazione del giudizio (art 7 della legge n. 21 del 2016, e artt. 1 e 2 della legge n. 9 del 2017), aveva riconosciuto la legittimità dell'erogazione delle indennità di coordinamento e di funzione ai funzionari provinciali, e che, pertanto, l'attrice non aveva interesse alla proposizione del giudizio.

2.3.2. La Procura generale ha contestato la fondatezza della censura.

2.3.3. La questione dell'interesse ad agire della Procura regionale era stata esaminata dal giudice di primo grado che, con motivazione condivisibile ed esaustiva anche alla luce del motivo di appello che non ha introdotto alcun elemento di novità, aveva osservato che la Procura regionale non difettava di legittimazione attiva e di interesse ad agire anche alla luce delle previsioni risultanti dalle leggi provinciali 18 ottobre 2016, n. 21 e 6 luglio 2017, n. 9. Infatti, le leggi provinciali, appena richiamate, non presentavano alcuna interferenza con il giudizio di responsabilità, riguardando gli effetti giuridici ed economici delle erogazioni effettuate nei confronti dei beneficiari delle indennità, senza legittimare, però, i pagamenti effettuati in loro favore.

In sostanza ed in altri termini, il motivo di appello non è fondato poiché l'intervento normativo, successivo alla conclusione dei contratti collettivi, se anche fosse attinente alla questione oggetto di contenzioso, non inciderebbe sull'interesse ad agire della Procura regionale ma riguarderebbe, eventualmente, il merito della pretesa azionata in giudizio.

2.4. Alcuni degli appellanti hanno contestato la decisione del giudice di primo grado, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'azione proposta dalla Procura contabile (I° motivo dell'appello R.G. n. 53295 e IV° motivo dell'appello R.G. n. 53328).

2.4.1. Benedikt Galler, Franz Alber, Arnold Schuler e Rosa Werth hanno asserito che avevano sottoscritto i contratti collettivi, oggetto di contestazione, per conto di Enti diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano e, quindi, siccome la Procura contabile aveva agito solo in relazione al danno subito da quest'ultimo Ente, era evidente la loro carenza di legittimazione passiva o, comunque, la mancanza di nesso causale fra condotta e danno.

2.4.2. La Procura generale ha rilevato che la doglianza non era conferente poiché gli appellanti erano stati citati in giudizio in qualità di componenti della delegazione pubblica che aveva portato alla conclusione dei contratti collettivi oggetto di contestazione (art. 6, co. 2 della legge provinciale n. 16 del 1995) e che, in ogni caso, si doveva considerare che la responsabilità amministrativa si estende anche ai danni provocati ad Amministrazioni diverse da quelle di

appartenenza.

2.4.3. I motivi di appello inerenti all'asserita carenza di legittimazione passiva devono essere respinti.

Come risulta dalla sentenza impugnata e come osservato dalla Procura Generale, la responsabilità addebitata ai convenuti Benedikt Galler, Franz Alber, Arnold Schuler e Rosa Werth deriva dall'essere stati parte della delegazione pubblica che aveva condotto le trattative e portato alla conclusione dei contratti collettivi, intercompartimentali e compartimentali, con i quali erano state riconosciute le indennità dirigenziali e di coordinamento, oggetto di contestazione.

2.5. Alcuni appellanti hanno riproposto l'eccezione di tardività del deposito dell'atto di citazione, già formulata nel corso del giudizio di primo grado e respinta dalla sentenza impugnata (II° motivo dell'appello R.G. n. 53295 e II° motivo dell'appello R.G. n. 53328).

2.5.1. In sede di gravame è stato ribadito quanto già eccepito in sede di costituzione in giudizio, vale a dire, in un caso, che l'ultima notifica dell'invito a dedurre era stata effettuata nei confronti di Otto Saurer in data 19 agosto 2016 e che l'atto di citazione era stato depositato in cancelleria in data 30 gennaio 2017 (appello R.G. n. 53295) e, nell'altro caso, che l'invito a dedurre era stato notificato il 29 luglio 2016, con scadenza del termine per le deduzioni il 28 agosto 2016 (come ribadito nell'appello R.G. n. 53328). L'azione sarebbe stata proposta tardivamente poiché il termine per presentare le deduzioni dei soggetti intimati non aveva natura processuale e, quindi, non era assoggettato alla sospensione feriale dei termini, anche in relazione

alla circostanza che la previsione contenuta nell'art. 67, co. 9, cod. giust. cont era entrata in vigore solamente in data 7 ottobre 2016.

2.5.2. La Procura generale ha contestato la fondatezza della censura rilevando che, in base alle previsioni della giurisprudenza contabile e a quanto stabilito dal codice, il termine per la presentazione delle deduzioni da parte dei soggetti ai quali era stato notificato l'invito a dedurre aveva natura processuale ed era assoggettato alla sospensione feriale. Ha sottolineato, inoltre, che nel caso di notificazione dell'invito ad una pluralità di destinatari il termine per la presentazione delle deduzioni e, quindi, quello successivo per il deposito dell'atto di citazione, decorreva dalla data di notificazione dell'atto all'ultimo dei soggetti interessati.

2.5.3. Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di tardività della proposizione dell'azione, in base alla considerazione che l'atto di citazione era stato depositato il 30 gennaio 2017, nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, a seguito della notifica dell'invito a dedurre effettuata, da ultimo, in data 19 agosto 2016 a Otto Saurer, tenuto conto anche della previsione risultante dall'art. 67, co. 9 cod. giust.

La decisione del giudice di primo grado merita di essere confermata, sia pure con le precisazioni che seguono.

L'invito a dedurre che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio è stato notificato ad una pluralità di destinatari e l'ultima notificazione è stata effettuata il 19 agosto 2016 a Otto Saurer.

Il procedimento notificatorio e la decorrenza dei termini per la presentazione delle deduzioni si sono consumati prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, cosicchè risultano regolati dalla disciplina anteriormente vigente (art. 5, co. 1, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639).

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare univocamente che, nel caso di pluralità di invitati, il termine per la presentazione delle deduzioni e, conseguentemente, quello successivo per il deposito della citazione decorre dalla data di notificazione dell'ultimo invito a dedurre (Corte conti, sez. riun. giurisd., 9 marzo 2005, n. 1/QM).

Sia il termine assegnato al presunto responsabile per proporre le proprie deduzioni che quello, successivo, entro il quale deve essere conclusa l'istruttoria, con il deposito dell'atto di citazione o con l'emissione del decreto di archiviazione, erano da ritenere assoggettati alla sospensione feriale dei termini, disciplinata dall'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Corte conti, sez. riun. giurisd., 20 marzo 2003, n. 7/QM; id, 15 febbraio 2007, n. 1/QM).

Tenendo conto della data della notifica dell'invito a dedurre all'ultimo dei destinatari (19 agosto 2016 a Otto Saurer) e della sospensione feriale dei termini operante per la presentazione delle deduzioni da parte dei soggetti invitati a dedurre, il deposito dell'atto di citazione è stato effettuato nei termini di legge, con conseguente

rigetto dei motivi di appello che hanno contestato la tempestività dell'instaurazione del giudizio.

2.6. In sede di gravame è stata dedotta, nuovamente, la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'Amministrazione (III° motivo dell'appello R.G. n. 53327, V° motivo dell'appello R.G. n. 53328 e II° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

2.6.1. Gli appellanti hanno osservato che la Procura contabile, per la determinazione del danno, si sarebbe limitata ad acquisire i conteggi prodotti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, senza svolgere ulteriori accertamenti e verifiche, non assolvendo, quindi, all'onere della prova su di essa gravante. Hanno asserito, inoltre, che la prospettazione della Procura, accolta nella sentenza impugnata, avrebbe comportato una situazione di grave indeterminatezza sia in relazione agli importi dannosi riferiti a ciascun contratto collettivo che alle somme effettivamente corrisposte a ogni dipendente, così da rendere incerta la quantificazione del danno ascrivibile a responsabilità dei singoli convenuti.

2.6.2. Il motivo di appello è stato ritenuto infondato dalla Procura Generale che, dopo aver ripreso il contenuto della sentenza impugnata, ha osservato che non si poteva sostenere che la quantificazione del danno, così come risultante dalla domanda giudiziale, fosse indeterminata o ipotetica poiché era stata formulata in base ai documenti acquisiti presso la Provincia Autonoma di Bolzano e, pertanto, eventuali carenze di *“meticolosità ed esattezza nella*

formazione dei cedolini dello stipendio del personale beneficiario” sarebbero state ascrivibili all'Amministrazione.

2.6.3. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'oggettiva mancanza di collaborazione della Provincia Autonoma di Bolzano, che non aveva fornito alla Procura contabile i dati analitici riferiti alle indennità corrisposte in ragione dei singoli contratti, ampiamente provata da parte attrice, avesse reso oggettivamente indeterminabile la quantificazione del danno contestato ai convenuti in relazione ai singoli contratti, potendosi unicamente calcolare l'ammontare complessivo risultante dai cedolini e non le singole frazioni derivanti da ciascun contratto. In sostanza, e contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la sentenza impugnata non ha affermato l'impossibilità di quantificare il danno e la sua conseguente indeterminatezza, ma, partendo dal dato oggettivo dei dati forniti dall'Amministrazione in sede istruttoria, ha accolto l'impostazione della domanda giudiziale proposta dalla Procura contabile che aveva proceduto al calcolo sulla base dei dati riferiti ai cedolini trasmessi dall'Ente pubblico.

In conclusione, l'eccezione di nullità della domanda giudiziale non è fondata poiché, come rilevato dal giudice di primo grado, il danno era determinabile in base ai documenti acquisiti. E' evidente che le contestazioni in ordine ai criteri adottati in concreto per la quantificazione del danno e la ripartizione dello stesso non attengono alla validità della domanda giudiziale ma al merito della pretesa.

2.7. Gli appellanti hanno contestato, anche, il capo della sentenza con

la quale il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di prescrizione, già formulata in sede di costituzione in giudizio (II° motivo dell'appello R.G. n. 53327, III° motivo dell'appello n. 53328 e III° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

2.7.1. La prescrizione del diritto dell'Amministrazione è stata affermata, da un lato, in base alla considerazione che i contratti collettivi erano conosciuti sin dal momento della sottoscrizione e che, quindi, l'eventuale illiceità delle condotte e il conseguente danno avrebbe dovuto essere recuperato nell'immediatezza. Dall'altro è stata sostenuta in base alla considerazione che alcuni degli appellanti avevano partecipato alla sottoscrizione dei soli contratti anteriori al 2005, che avevano esaurito i loro effetti prima del maturare del termine prescrizione poiché le clausole illecite erano state sostituite da altre contenute nei contratti successivi.

2.7.2. In ordine alla censura inerente all'asserita prescrizione del diritto, la Procura generale ha osservato che, in base all'art. 1, co. 2 della legge n. 20 del 1994, la decorrenza del termine prescrizione non è ancorata al momento nel quale il funzionario pubblico ha tenuto il comportamento antidoveroso ma dipende dal verificarsi dell'evento dannoso che, nel caso di specie, era dato dai singoli pagamenti delle retribuzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° giugno 2011 ed il 31 marzo 2016, vale a dire nel quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre.

2.7.3. I motivi di appello attinenti all'asserita prescrizione del diritto non sono fondati.

Infatti, l'art. 1, co. 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20 prevede che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ...”*. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, l'evento dannoso si perfeziona nel momento in cui al comportamento antidoveroso segue l'effetto patrimoniale negativo che, nel caso di specie, è rappresentato dal pagamento dei ratei retributivi nel periodo successivo al 1° giugno 2011, come contestato dalla Procura contabile nell'atto introduttivo del giudizio. La questione degli effetti patrimoniali dei contratti collettivi conclusi anteriormente all'anno 2008 non attiene alla prescrizione del diritto ben potendosi verificare effetti patrimoniali e finanziari negativi a distanza di anni dalla condotta illecita, quanto, piuttosto, al merito della pretesa azionata in giudizio dalla Procura contabile.

In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere confermata anche in relazione al capo con il quale è stata respinta l'eccezione di prescrizione e i motivi di appello, sia pure nelle diverse prospettazioni, non possono essere accolti.

3. L'infondatezza dei motivi di appello inerenti alle questioni pregiudiziali e preliminari, nei termini indicati sopra, consente al Collegio l'esame delle censure, formulate dagli appellanti, che attengono al merito della vicenda ed alla sussistenza degli elementi che concorrono a configurare la responsabilità amministrativa.

4. Con una articolata serie di motivi, gli appellanti hanno censurato i capi della sentenza con i quali è stata accertata l'illiceità della

condotta causativa del danno, vale a dire la conclusione degli accordi collettivi, intercompartimentali e compartimentali, con i quali è stata prevista l'erogazione in favore di una parte del personale provinciale dell'indennità di funzione o di coordinamento, anche in assenza del relativo incarico dirigenziale o di coordinamento (IV° motivo dell'appello R.G. n. 53295, IV° motivo dell'appello R.G. n. 53327, VI° motivo dell'appello n. 53328, II° e III° motivo dell'appello R.G. n. 53335 e IV° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

Alcuni degli appellanti hanno contestato, poi, le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte illecite e il danno subito dall'Amministrazione (V° motivo dell'appello R.G. n. 53295, VII° motivo dell'appello n. 53328, I° e IV° motivo dell'appello R.G. n. 53335 e V° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

Con una articolata serie di motivi, tutti gli appellanti hanno censurato i capi della sentenza con i quali è stato accertato l'elemento soggettivo della colpa grave in relazione ai comportamenti illeciti, contestati dalla Procura regionale ed accertati dalla sentenza impugnata (VI° motivo dell'appello R.G. n. 53295, V° motivo dell'appello R.G. n. 53327, VIII° motivo dell'appello n. 53328, IV° motivo dell'appello R.G. n. 53335 e VI° motivo dell'appello R.G. n. 53357).

Da ultimo, gli appellanti hanno contestato, poi, sia le conclusioni del giudice di primo grado in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del danno subito dall'Amministrazione provinciale che i criteri di riparto utilizzati per determinare la quota ascrivibile a

ciascuno di essi (VII° motivo dell'appello R.G. n. 53295, VI° e VII° motivo dell'appello n. 53327).

5. La sentenza impugnata deve essere confermata in relazione all'accertamento del fatto illecito, consistente nell'indebita erogazione di quota parte delle indennità dirigenziali e di coordinamento a funzionari provinciali privi di incarico dirigenziale o di coordinamento, mentre deve essere parzialmente riformata nella parte in cui ha individuato i soggetti responsabili del pregiudizio patrimoniale subito dall'Amministrazione Provinciale ed ha provveduto alla quantificazione del danno, da addebitare a ciascuno dei soggetti ai quali deve essere ascritto il comportamento pregiudizievole.

6. Gli appellanti hanno richiamato il contenuto delle leggi provinciali e della contrattazione collettiva, in relazione alla peculiarità normativa ed organizzativa della Provincia Autonoma di Bolzano, all'interno della quale avevano operato. Hanno contestato, quindi, le conclusioni interpretative alle quali era giunto il giudice di primo grado, osservando, in particolare, che l'erogazione delle indennità di funzione e coordinamento, anche in assenza di uno specifico incarico, non aveva comportato l'introduzione di automatismi retributivi poiché era la diretta conseguenza di un regime diverso da quello nazionale di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di coordinamento.

6.1. La sentenza impugnata ha ricostruito il quadro normativo ed ha definito l'illecito con motivazione ampia, articolata ed esaustiva, non

scalfita dai motivi di appello, che, pertanto, viene richiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

6.2. Al fine di ulteriormente chiarire l'infondatezza dei motivi di appello occorre mettere in luce, preliminarmente, che, *“Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia “ordinamento civile” (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n.211 e n. 17 del 2014)» (sentenza n. 175 del 2017)”* (Corte cost. 9 novembre 2018, n. 196). La Corte costituzionale ha ritenuto che il principio esposto sopra fosse operativo anche nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (*Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale*), dell'art. 1 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (*Norme in materia di personale*) e dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (*Legge regionale di stabilità 2018*) (Corte cost. 6 giugno 2019, n. 138. La questione di legittimità costituzionale, che ha condotto alla

pronuncia appena citata, era stata proposta dalla Corte dei conti – Sezioni riunite per la Regione Trentino Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirolo per l'esercizio 2017, in relazione a norme introdotte dal legislatore provinciale e regionale nella materia delle indennità di funzione e coordinamento che, secondo il giudice delle leggi, illegittimamente erano dirette ad offrire *“copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza dei meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale”*. Analogamente, la Corte costituzionale ha ribadito che *“le somme indebitamente erogate dagli enti territoriali”* in base al meccanismo delle indennità di funzione e coordinamento, *“costituiscono la base delle ulteriori disposizioni che ne statuiscono la pensionabilità e i relativi oneri a carico degli enti datori di lavoro”*, incidendo quindi sulla materia della previdenza sociale di pertinenza esclusiva del legislatore nazionale (Corte cost. n. 138 del 2019, cit.).

Peraltro, a conclusioni analoghe era pervenuta, già, la Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo nella Relazione sul Rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2014, approvata con la decisione n. 3/PARI/2015, resa in data 25 giugno – 2 luglio 2015, nel giudizio di parificazione del rendiconto provinciale dell'esercizio 2014.

6.3. La competenza statale a regolare la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, nonché di quello

previdenziale, rende evidente la situazione di illiceità creata dalle clausole dei contratti collettivi, intercompartimentali e compartimentali, della Provincia Autonoma di Bolzano che hanno riconosciuto le indennità di funzione dirigenziale e di coordinamento in favore di funzionari che non ricoprivano più il relativo incarico, rendendo le indennità in questione elemento fisso e continuativo della retribuzione, anche con ricadute sulle prestazioni previdenziali.

Al riguardo, il necessario punto di partenza, come risulta peraltro dalla sentenza impugnata, è costituito dall'art. 5, co. 6, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 che, disciplinando l'ordinamento del personale della Provincia in attuazione delle previsioni contenute nella legge nazionale 23 ottobre 1992, n. 421, aveva previsto, fra le varie disposizioni, che *"In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti di riferimento della contrattazione ... e) il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo ..."*.

Il collegamento fra retribuzione, prestazione ed utilità effettiva per l'Amministrazione, con divieto di meri automatismi stipendiali, è stato ribadito al momento del passaggio della disciplina dell'impiego provinciale, dalla regolamentazione legislativa a quella affidata alla contrattazione collettiva, laddove è stato espressamente abrogato l'art. 22, co. 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 che prevedeva la progressiva trasformazione dell'indennità di funzione *"in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e*

continuativo di retribuzione" (art. 11 del Contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 1999 - 2000, in data 6 agosto 2001).

Tuttavia, nonostante il riconoscimento esplicito dell'impossibilità di accordare *"automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio"*, in difetto di collegamento con l'incremento della produttività individuale e di gruppo, i contratti collettivi intercompartimentali e compartimentali hanno previsto la graduale trasformazione di una quota dell'indennità di funzione o di coordinamento in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La previsione sopra richiamata, che ha stabilito l'erogazione indebita, è stata inserita nei seguenti contratti:

- art. 8, co. 3, contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale relativo al periodo 1999-2000, sottoscritto in data 17 luglio 2000 (indennità di funzione);
- art. 10, co. 1, del contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 1999-2000, sottoscritto in data 6 agosto 2001 (indennità di funzione);
- art. 9, co. 3, contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale relativo al periodo 2001-2004, sottoscritto in data 17 settembre 2003 (indennità di funzione);
- art. 10 contratto collettivo di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008, sottoscritto l'11 novembre 2009 (indennità di funzione);

- art. 62, co. 3, contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997- 2000, sottoscritto il 29 luglio 1999 (indennità di coordinamento);
- art. 11, co. 5 e 6, contratto di comparto per il personale provinciale per il periodo 1999-2000, sottoscritto il 04 luglio 2002 (indennità di coordinamento);
- art. 79, co. 3, contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2001- 2004 per la parte giuridica e per il periodo 2001-2002 per la parte economica, sottoscritto il 1° agosto 2002 (indennità di coordinamento);
- art. 84, co. 3, contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005- 2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica, sottoscritto il 12 febbraio 2008 (indennità di coordinamento).

6.4. La disciplina speciale introdotta dalla contrattazione collettiva ha avuto quale effetto quello di creare un meccanismo che ha consentito ad un elevato numero di funzionari provinciali di percepire in via continuativa indennità che avrebbero dovuto essere collegate allo svolgimento di funzioni dirigenziali o di coordinamento, in assenza del loro svolgimento.

La situazione descritta sopra è stata agevolata dalla disciplina provinciale che, in assenza di una dirigenza di ruolo, prevedeva il conferimento temporaneo dell'incarico a funzionari che, però, poi, mantenevano quota parte delle indennità anche quando cessavano dalla specifica funzione dirigenziale o di coordinamento.

Il diverso inquadramento del personale e il regime di conferimento

dell'incarico dirigenziale a livello nazionale rispetto a quello provinciale non permette di effettuare confronti in ordine all'eventuale risparmio che quest'ultimo sistema avrebbe consentito. In proposito, le doglianze degli appellanti e le richieste istruttorie non possono essere accolte, non solo perché si tratta di quantificazioni ipotetiche quanto, piuttosto, perché l'erogazione di indennità in assenza di svolgimento della funzione si pone in violazione del principio di corrispettività fra attività e retribuzione, ben ribadito dalla disciplina normativa della stessa Provincia che, si ricorda, fin dall'art. 5, co. 6 della legge n. 16 del 1995 aveva stabilito *il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo ...*".

A questo proposito, è bene porre l'attenzione sulla circostanza che i motivi di appello che contestano il richiamo al testo in lingua tedesca dell'art. 5, co. 6 della legge provinciale n. 16 del 1995, effettuato dalla sentenza impugnata, hanno natura strumentale e non colgono nel segno poiché il giudice di primo grado non ha inteso contrapporre il testo in lingua tedesca a quello in lingua italiana, ma ha voluto richiamare unicamente un elemento di ulteriore valutazione che rafforzava la conclusione interpretativa, già chiara dalla formulazione in lingua italiana.

Sempre in relazione alla questione del divieto di automatismi retributivi, chiaramente risultante dalla legislazione nazionale, gli appellanti affermano che la disposizione contenuta nell'art. 7, co. 5

del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma e contestano al giudice di primo grado di non essersi pronunciato al riguardo.

Come noto, l'art. 7, co. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*. Si tratta di una disposizione di carattere generale che, in sede di riordino della disciplina del lavoro pubblico, ha indicato i principi di carattere generale e di sinallagmaticità che devono caratterizzare il rapporto prestazione – retribuzione nel settore pubblico e che, per la Provincia Autonoma di Bolzano, era previsto sin dal già citato art.5, co. 6 della legge provinciale n. 16 del 1995.

6.5. In conclusione, i motivi di appello non sono fondati e la sentenza merita integrale conferma nella parte in cui ha accertato il fatto illecito consistente nella previsione ed erogazione di una quota di indennità di funzione e di coordinamento, indebitamente autorizzata dai contratti collettivi compartimentali ed intercompartimentali citati sopra, ad un numero elevato di funzionari provinciali, in assenza del relativo incarico e con ricadute anche in relazione alle prestazioni previdenziali.

7. I motivi di appello inerenti all'individuazione dei soggetti responsabili del pregiudizio patrimoniale subito dall'Amministrazione Provinciale sono parzialmente fondati, nei termini che verranno di seguito precisati.

7.1. In linea con la prospettazione della Procura contabile, il giudice

di primo grado ha affermato che la responsabilità era addebitabile ai convenuti citati in giudizio in qualità di componenti della delegazione contrattante della parte pubblica che aveva sottoscritto i contratti, nonché a Engelbert Schaller e ad Anton Gaiser, rispettivamente, nella qualità di Direttore della ripartizione del personale e di Presidente dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la responsabilità fosse ascrivibile a tutti coloro che avevano sottoscritto i singoli contratti collettivi che si erano succeduti nel corso degli anni poiché *“le quote delle indennità di funzione e di coordinamento trasformate in assegno ad personam in attuazione dei diversi contratti collettivi, che costituiscono voci di danno, si ricollegano causalmente per stratificazione alle clausole negoziali di cui ai contratti collettivi via via stipulati con il concorso dei comportamenti contestati ai convenuti”*.

Tuttavia, anche alla luce dei motivi di appello, occorre rilevare che il meccanismo di successione nel tempo dei contratti collettivi e la sostituzione degli effetti giuridici ed economici che il contratto successivo opera rispetto a quello precedente, impone di modificare la conclusione alla quale è giunta la sentenza impugnata in relazione all'individuazione dei soggetti responsabili.

Infatti, tenuto conto che la domanda giudiziale era riferita alle sole somme corrisposte dopo il 1° giugno 2011, per ragioni di prescrizione delle somme erogate in precedenza riconosciute dalla stessa Procura contabile, occorre rilevare che, al momento dell'erogazione delle

indennità indebitamente previste dalla contrattazione collettiva, erano in vigore i contratti collettivi intercompartimentale per il periodo 2005 - 2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica, sottoscritto il 12 febbraio 2008 (indennità di coordinamento) e di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008, sottoscritto l'11 novembre 2009 (indennità di funzione), che avevano integralmente sostituito quelli precedenti, assorbendone gli effetti, anche in ragione dell'esplicita abrogazione dei contratti precedenti.

Se, in linea generale, è indubbio che è censurabile il comportamento di tutti i soggetti che avevano sottoscritto i contratti collettivi che prevedevano l'indebita corresponsione delle indennità, in relazione al presente giudizio di responsabilità l'effetto patrimoniale negativo è conseguenza delle clausole illecite risultanti dal contratto intercompartimentale sottoscritto nel 2008, in relazione all'indennità di coordinamento, e dal contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano sottoscritto nel 2009, in relazione all'indennità di funzione.

In sostanza, quindi, l'affermazione di responsabilità in relazione alla domanda deve essere limitata ai soli soggetti componenti della delegazione contrattante della parte pubblica che avevano sottoscritto i contratti conclusi nel 2008 e nel 2009.

Con riferimento al contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005 - 2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica, sottoscritto il 12 febbraio 2008 (indennità di

coordinamento), la responsabilità deve essere ascritta a Anton Gaiser, Engelbert Schaller, Benedikt Galler, Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Sigfried Gatscher, Laura Schrott, e Armand Mattivi.

In relazione al contratto collettivo di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008, sottoscritto l'11 novembre 2009 (indennità di funzione), la responsabilità deve essere addebitata a Engelbert Schaller e a Armand Mattivi.

Alla responsabilità dei componenti della delegazione trattante della parte pubblica si aggiunge quella di Engelbert Schaller e Anton Gaiser, nella qualità, rispettivamente, di Direttore della ripartizione del personale della Provincia Autonoma di Bolzano e di Presidente dell'Agencia provinciale per la contrattazione collettiva, sia in relazione alle funzioni svolte nella materia della contrattazione collettiva, analiticamente indicate nella sentenza impugnata che alla effettiva partecipazione alla delegazione trattante.

Al contrario, gli appellanti Franz Alber (R.G. n. 53295), Otto Saurer, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (R.G. n. 53327), Rosa Werth (R.G. n. 53328), Pierangelo Duzzi (R.G. n. 53335) e Günther Andergassen (R.G. n. 53357) che non hanno fatto parte della delegazione contrattante della parte pubblica in relazione alla conclusione dei contratti collettivi intercompartimentale del 2008 e compartimentale della dirigenza pubblica del 2009 devono essere mandati esenti da responsabilità, con

conseguente accoglimento degli appelli. Conseguentemente, in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei loro confronti.

8. Con una articolata serie di motivi, gli appellanti hanno censurato i capi della sentenza con i quali è stato accertato l'elemento soggettivo della colpa grave in relazione ai comportamenti illeciti, contestati dalla Procura regionale ed accertati dalla sentenza impugnata (VI° motivo dell'appello R.G. n. 53295, V° motivo dell'appello R.G. n. 53327).

8.1. In relazione alle censure inerenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, gli appellanti, richiamato il quadro normativo proprio e specifico della Provincia Autonoma di Bolzano all'interno del quale avevano operato, hanno asserito che la previsione della graduale trasformazione dell'indennità di funzione e coordinamento in elemento fisso della retribuzione non fosse riconducibile ad un automatismo contrattuale ed hanno osservato che, in ogni caso, si erano limitati ad applicare le previsioni normative all'epoca vigenti, anche a seguito delle preventive direttive della Giunta Provinciale che oltretutto, dopo le trattative, aveva autorizzato la stipulazione dei contratti collettivi. In sostanza, hanno asserito che la loro azione era stata improntata all'osservanza della legge provinciale, al rispetto delle direttive della Giunta provinciale e, che, pertanto, il loro comportamento era da ritenere conforme ai parametri di correttezza e buona amministrazione.

Le censure degli appellanti non sono fondate e non appaiono idonee

a superare le conclusioni del giudice di primo grado che meritano di essere confermate.

Infatti, come sottolineato dal giudice di primo grado, il comportamento dei componenti della delegazione di parte pubblica e dei dirigenti Engelbert Schaller e Anton Gaiser è stato caratterizzato dalla *“violazione di un esplicito e chiaro divieto sancito dalla legge provinciale”* non giustificabile in base all’*“elevata competenza professionale di ordine tecnico-giuridico e l’insussistenza di alcun dubbio interpretativo circa il sopra delineato quadro normativo di riferimento”*.

Infatti, fin dal 1995 era stato previsto il divieto di introduzione *“di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo ...”* (art. 5, co. 6 della legge n. 16 del 1995).

In proposito, val la pena rilevare che qualora le prescrizioni normative a cui deve conformarsi imperativamente la condotta gestionale del funzionario pubblico siano di una chiarezza tale non consentire alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa, si deve ritenere, anche tenuto conto delle qualità professionali dei soggetti interessati e delle funzioni di natura apicale nell’ambito organizzativo di rispettiva appartenenza, che gli scostamenti dal solco della legittimità non siano giustificabili, integrando una condotta gravemente colposa (Corte conti, App. II, 25 novembre 2018, n. 625).

E’ evidente, quindi, che la mancata ingiustificata applicazione delle norme di principio in ordine al divieto di automatismi retributivi

nella contrattazione collettiva, intercompartimentale e di comparto, è chiaro indice del comportamento gravemente colposo che non verrebbe meno neppure nel caso di direttive o indicazioni della Giunta provinciale, trattandosi di competenze proprie e specifiche dei dirigenti provinciali. Eventuali direttive o indicazioni della Giunta provinciale inciderebbero, al più, nella ripartizione del danno risarcibile, come risulta, peraltro, dalla sentenza impugnata.

9. Gli appellanti hanno contestato, poi, sia le conclusioni del giudice di primo grado in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del danno subito dall'Amministrazione provinciale che i criteri di riparto utilizzati per determinare la quota ascrivibile a ciascuno di essi (VII° motivo dell'appello R.G. n. 53295, V° e VII° motivo dell'appello n. 53327).

I motivi di appello inerenti ai capi della sentenza con i quali sono stati definiti i criteri di quantificazione del danno e di riparto fra i responsabili sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito precisati, anche in relazione all'accoglimento del gravame proposto da alcuni degli appellanti.

Invero, contrariamente a quanto asserito in sede di gravame, il giudice di primo grado ha determinato con precisione il danno subito dall'Amministrazione provinciale in base alle risultanze dei cedolini stipendiali. La difficoltà, evidenziata nella sentenza impugnata, era data dalla oggettiva difficoltà di far risalire a ciascun contratto collettivo l'origine dell'importo erogato indebitamente ai singoli dipendenti. Tuttavia, siccome le somme indebitamente erogate nel

periodo 1° giugno 2011 – 31 marzo 2016 trovano il loro fondamento nei contratti intercompartimentale del 2008 e compartimentale della dirigenza pubblica provinciale del 2009, come si è precisato sopra sub 7.1., il danno è stato esattamente determinato nella sentenza impugnata in misura pari ad euro 2.734.705,51.

A fronte dell'ammontare complessivo del danno, il giudice di primo grado ha operato alcune riduzioni riferite a quote ascrivibili ad altri soggetti, non convenuti in giudizio, e, infine, richiamando la previsione dell'art. 1226 cod. civ., ha individuato un criterio empirico, riferito alla sottoscrizione di ciascun contratto ed all'incarico ricoperto nell'Amministrazione provinciale, determinando, quindi, la somma ascrivibile a responsabilità di ciascun convenuto.

Le obiezioni in ordine al ricorso all'art. 1226 cod. civ., sollevate dagli appellanti, possono essere superate in base alla considerazione che il giudice di primo grado non ha richiamato la valutazione equitativa per supplire ad un'inadempienza della Procura attrice, che si era regolarmente attivata, ma solo per determinare le singole quote di danno in relazione ad un ammontare complessivo esattamente determinato in base alla documentazione contabile della Provincia.

Analogamente, non può trovare accoglimento la richiesta, proposta in via subordinata dagli appellanti, di rideterminare in riduzione il danno, valutando l'apporto causale fornito dalle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto i contratti collettivi. In disparte ogni questione inerente alla giurisdizione della magistratura contabile, gli appellanti hanno formulato la richiesta in modo

generico e senza fornire indicazioni specifiche, utili a valutare l'effettiva portata dell'eventuale apporto causale che, ovviamente, non potrebbe, comunque, risolversi nella semplice sottoscrizione del contratto.

In linea generale, quindi, il criterio di addebito delle quote di danno individuato dal giudice di primo grado deve essere confermato, anche in assenza di impugnazione da parte della Procura contabile, con le modifiche conseguenti alla diversa imputazione della responsabilità ai soli componenti della delegazione di parte pubblica che hanno sottoscritto i contratti intercompartimentali del 2008 e compartimentale della dirigenza pubblica del 2009, e ai dirigenti Engelbert Schaller e Anton Gaiser, in relazione alla natura apicale del loro incarico ed allo specifico ruolo che hanno avuto, con continuità nel corso degli anni, nella contrattazione collettiva.

Partendo dal danno complessivo, pari ad euro 2.734.705,51, dopo aver apportato le riduzioni conseguenti all'apporto causale di altri soggetti e all'eventuale effetto di trascinamento di contratti collettivi anteriori al 2001, il giudice di primo grado ha quantificato in euro 406.666,67 il danno conseguente all'indebita corresponsione dell'indennità di funzione dirigenziale e in euro 200.000,00 quello conseguente all'indebita erogazione dell'indennità di coordinamento, ripartendolo fra i convenuti sulla base del numero dei contratti conclusi e della posizione rivestita nell'amministrazione.

Conseguentemente, concentrandosi l'illecito unicamente sulla conclusione e sottoscrizione degli accordi collettivi del 2008 e del

2009, appare degna di considerazione la richiesta degli appellanti di rideterminare in riduzione il danno, tenendo nel dovuto conto, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., la circostanza che l'Amministrazione Provinciale non si è tempestivamente attivata per il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti. La valorizzazione di questa circostanza può essere determinata nella misura dei tre quinti dell'ammontare complessivo del danno, con conseguente responsabilità da ascrivere agli odierni appellanti per i rimanenti due quinti.

Il danno conseguente all'indebita corresponsione dell'indennità di funzione dirigenziale può essere rideterminato, pertanto, in euro in euro 162.400,00 e quello conseguente all'indebita indennità di coordinamento, in euro 80.000,00.

Con riferimento all'indennità di funzione dirigenziale, in base alle responsabilità dei soggetti che sono intervenuti nel procedimento, così come individuate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e documentate nel corso del giudizio, il danno di euro 162.400,00, deve essere attribuito:

- per euro 100.000,00, a carico di Engelbert Schaller, nella qualità di componente della delegazione di parte pubblica e di Direttore della ripartizione del personale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- per euro 35.000,00, a carico di Anton Gaiser, nella qualità di Presidente dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva
- per euro 27.400,00 per euro a carico di Armand Mattivi, nella qualità di componente della delegazione di parte pubblica.

Con riferimento all'indennità di coordinamento, in base alle responsabilità dei soggetti che sono intervenuti nel procedimento, così come individuate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e documentate nel corso del giudizio, il danno di euro 80.000,00, deve essere attribuito:

- per euro 35.000,00, a carico di Engelbert Schaller, nella qualità di componente della delegazione di parte pubblica e di Direttore della ripartizione del personale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- per euro 24.000,00, a carico di Anton Gaiser, nella qualità di componente della delegazione di parte pubblica Presidente dell'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva;
- per euro 21.000,00, da ripartirsi in misura paritaria, a carico di Benedikt Galler, Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Sigfried Gatscher, Laura Schrott, e Armand Mattivi, nella loro qualità di componenti della delegazione di parte pubblica.

Ogni altra questione o eccezione deve ritenersi assorbita.

8. In conclusione, accoglie gli appelli proposti da Franz Alber (R.G. n. 53295), Otto Saurer, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (R.G. n. 53327), Rosa Werth (R.G. n. 53328), Pierangelo Duzzi (R.G. n. 53335) e Günther Andergassen (R.G. n. 53357) e, in riforma della pronuncia di primo grado, respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei loro confronti.

In parziale accoglimento degli appelli proposti da Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Benedikt Galler, Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Laura Schrott, e Armand Mattivi, ridetermina il

danno da ascrivere a titolo di responsabilità amministrativa, nei seguenti termini:

- euro 135.000,00 a carico di Engelbert Schaller;
- euro 59.000,00 a carico di Anton Gaiser;
- euro 3.000,00, a carico di Benedikt Galler;
- euro 3.000,00, a carico di Arnold Schuler;
- euro 3.000,00, a carico di Albert Pürgstaller;
- euro 3.000,00, a carico di Norbert Bertignoll;
- euro 3.000,00, a carico di Laura Schrott;
- euro 30.400,00, a carico di Armand Mattivi.

Gli importi indicati sopra sono comprensivi di rivalutazione monetaria e sugli stessi decorrono gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado.

Resta ferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nei confronti di Sigfried Gatscher che non ha proposto appello.

9. L'accoglimento dell'appello proposto da Franz Alber (R.G. n. 53295), Otto Saurer, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (R.G. n. 53327), Rosa Werth (R.G. n. 53328), Pierangelo Duzzi (R.G. n. 53335) e Günther Andergassen (R.G. n. 53357) comporta la condanna al pagamento delle spese in loro favore, liquidate in misura pari ad euro 1.500,00, in favore di ciascuno degli appellanti.

La conferma della condanna al risarcimento del danno, sia pure con riduzione dell'importo rispetto alla sentenza di primo grado, implica la soccombenza di Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Benedikt Galler,

Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Laura Schrott, e Armand Mattivi e la conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

in parziale riforma della sentenza n. 52/17 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano, resa in data 21 e 22 settembre – 15 dicembre 2017,

- accoglie gli appelli proposti da Franz Alber (R.G. n. 53295), Otto Saurer, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (R.G. n. 53327), Rosa Werth (R.G. n. 53328), Pierangelo Duzzi (R.G. n. 53335) e Günther Andergassen (R.G. n. 53357) e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di condanna, respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei loro confronti;

- liquida in favore di Franz Alber (R.G. n. 53295), Otto Saurer, Ernst Deflorian, Karl Marmsoler, Albrecht Matzneller e Luciana Fiocca (R.G. n. 53327), Rosa Werth (R.G. n. 53328), Pierangelo Duzzi (R.G. n. 53335) e Günther Andergassen (R.G. n. 53357) le spese di lite in misura pari ad euro 1.500,00 in favore di ciascuno di essi;

- accoglie parzialmente gli appelli proposti da Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Benedikt Galler, Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Laura Schrott, e Armand Mattivi, e, per l'effetto,

condanna i convenuti al risarcimento del danno subito dalla Provincia Autonoma di Bolzano in misura pari ad euro 242.400,00, da ripartirsi nei termini che seguono:

- euro 135.000,00 a carico di Engelbert Schaller;
- euro 59.000,00 a carico di Anton Gaiser;
- euro 3.000,00, a carico di Benedikt Galler;
- euro 3.000,00, a carico di Arnold Schuler;
- euro 3.000,00, a carico di Albert Pürgstaller;
- euro 3.000,00, a carico di Norbert Bertignoll;
- euro 3.000,00, a carico di Laura Schrott;
- euro 30.400,00, a carico di Armand Mattivi;
- euro 3.000,00, a carico di Siegfried Gatscher, fatti salvi gli effetti della sentenza di primo grado;
- condanna Engelbert Schaller, Anton Gaiser, Benedikt Galler, Arnold Schuler, Albert Pürgstaller, Norbert Bertignoll, Laura Schrott, e Armand Mattivi al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00) da ripartirsi in parti uguali tra i soccombenti.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2019.

L'ESTENSORE

Giancarlo Astegiano

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppa Maneggio

76

09/06/2020

Depositato in Segreteria il

Il Dirigente

Salvatore Antonio Sardella